

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1155/AV2 DEL 08/09/2016**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N° 2 E SOC. COOPERATIVA LAB ANCONA PER TIROCINIO ALLIEVI CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (Cod. Corso 193492 - 2016)

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 06/07/2016, dall'Ente di Formazione Soc. Cooperativa LAB di Ancona, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Provincia di Pesaro con DD. n° 368 del 03/03/2016 (cod. corso 193492).
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con Soc. Cooperativa LAB di Ancona, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.

4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia

Normativa e atti di riferimento:

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005;
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.” art. 15 quinquies, comma 2, lett. C;
- Provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1161), recante “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”;
- Provvedimento del 16 gennaio 2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1604), recante “Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1”;
- L.R. 06 Novembre 2002 n. 20 recante “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- R.R. 8 marzo 2004, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
- DGR n. 686 del 10/04/2002 avente ad oggetto “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario”;
- DGR 1234 del 09/07/2002, avente ad oggetto “Disposizioni attuative della D.G.R. 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione – anno formativo 2002 – 2003 e linee guida”;
- DGR n. 1471 del 02/08/2002 avente ad oggetto “DGR n. 1234/2002 – Disposizioni attuative della DGR 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio-sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione - anno formativo 2002 – 2003 e linee guida – errata corrige”;
- DGR n. 50 del 21/01/2003 avente ad oggetto “Autorizzazione ad attivare presso l’INRCA di Ancona corsi di qualificazione e riqualificazione per operatore socio-sanitario e modifica delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 686/2002 e n. 1234/2002”;
- DGR n. 657 del 12/05/2003 avente ad oggetto “Costituzione commissione regionale per la valutazione e quantificazione dei crediti formativi da attribuire ai titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari al fine della acquisizione dell’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 592 del 01/06/2004 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attivazione di corsi di riqualificazione per operatore socio-sanitario riservati a soggetti in possesso di qualifiche diverse da quella di O.T.A. ed integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn.

1234/2002 e 1347/2003”;

- DGR 620 del 08/06/2004 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività formativa relativa al conseguimento della qualifica di “operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, la Regione Marche ha provveduto a disciplinare le attività formative volte al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario, definendone contestualmente gli standards formativi atti al conseguimento della cennata qualifica;

CONSIDERATO che all’art. 1, comma 3 del regolamento di cui all’allegato I dell’atto precitato è segnatamente stabilito che “...l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale” e che al successivo art. 21 viene affermato che “La convenzione.....viene proposta dall’Ente gestore all’ASUR, alle Aziende Sanitarie o all’INRCA e all’Ambito Territoriale Sociale...entro giorni 15 successiva all’avvenuta ricezione dell’autorizzazione allo svolgimento del corso...” e ancora che “L’Azienda Sanitaria e l’Ambito Territoriale Sociale sottoscrivono la convenzione entro giorni 15 dalla ricezione della proposta inviata dall’Ente gestore”;

RILEVATO che, nella materia di cui si discute, l’iniziativa regionale intende promuovere l’ASUR come stakeholder nel processo formativo, quale garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario, con il riconoscimento di un ruolo di partnership nella formazione di figure professionali che rivestono un ruolo significativo nel campo dell’assistenza socio-sanitaria;

VISTA l’istanza di attivazione di apposita convenzione, avanzata formalmente con nota del 06/07/2016, dalla Soc. Cooperativa LAB di Ancona, con sede in Via Goito, 3/b – Ancona, da operarsi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dalla già richiamata DGR n. 666 del 20/05/2008;

PRESO ATTO che la Società in parola ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Provincia di Pesaro, con DD n. 368 del 03/03/2016, per la realizzazione del corso “Operatori Socio Sanitario, Cod.Corso n.193492;

ACQUISITA la richiesta di addvenire alla stipula del rapporto convenzionale de quo, del 13/07/2016, prot. n. 1087295, dal responsabile del Servizio Infermieristico-Tecnico, da individuarsi ad ogni effetto, quale referente della presente proposta;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della convenzione con il predetto Ente gestore, per l’Area Vasta n° 2 , discendono i sottoelencati adempimenti:

- rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della convenzione);
- favorire l’inserimento degli allievi nell’ambiente di lavoro, mettendoli in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
- segnalare tempestivamente all’Ente Gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;

- garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
- mettere a disposizione i propri dipendenti nei ruoli di tutor-guida (in funzione delle sedi ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
- al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione, sull'attività svolta dai tirocinanti/stagisti.

PRESO ATTO che L'Ente di Formazione L.A.B. Società Cooperativa si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché a comunicare al competente Ispettorato del lavoro ed all'INAIL, i nominativi, il periodo e il luogo dello stage. Gli allievi che partecipano allo stage, sono coperti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro con posizione n. 90318409 e la compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile Vittoria Assicurazioni n. 691.014.0000902486 del 4 marzo 2016 per rischi derivati dalle esercitazioni pratiche, ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n°1124 del 30/06/1965.

PRESO ATTO che, allo scopo di addivenire ad una semplificazione dei processi decisionali in materia, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione;

PRESO ATTO che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 06/07/2016, dall'Ente di Formazione Soc. Cooperativa LAB di Ancona, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Provincia di Pesaro con DD. n° 368 del 03/03/2016 (cod. corso 193492).
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con Soc. Cooperativa LAB di Ancona, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente Segreteria di Direzione AV2
Dott.ssa Cristina Arzeni
n.q. e sostituto del Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Costanzi

- ALLEGATI -

Schema di convenzione

CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO

Corso

“OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)”

Codice Corso -193492

Autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D. D. n. 368 del 03/03/2016

TRA

- Tra l'Ente di Formazione L.A.B. Società Cooperativa di seguito denominato Ente Gestore, con sede in Ancona, Via Goito, 3/b - Partita IVA/Codice fiscale 01290400421 Accreditato presso la Regione Marche, per la macrotipologia obbligo formativo- formazione continua – formazione superiore, nella persona del Sig. Giuliano Urbinelli nato a Senigallia il 16/12/1948, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Ancona, Via Goito n° 3/b

E

- L'ASUR Marche Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la funzione in Via F. Turati, 51 - 60044 - Fabriano (PEC: areavasta2.asur@emarche.it) giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.

PREMESSO

- che al fine di completare il percorso formativo previsto dal Corso di Formazione professionale "Operatore Socio Sanitario" Codice Corso 193492, autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D.D. n. 368 del 03/03/2016, gli allievi del corso devono svolgere un tirocinio formativo pratico (Cfr D.G.R. 666/08) per una durata massima complessiva di 450 ore e comunque definito sulla base del piano di studi individuale di ogni singolo allievo in funzione dei crediti formativi riconosciuti dall'Ente Gestore sulla base dell'analisi documentale condotta;
- che l'iniziativa formativa ha lo scopo, per la parte relativa allo svolgimento di attività pratiche presso le strutture in capo all'ASUR/Area Vasta n. 2, di far acquisire agli allievi dirette esperienze in ambiente lavorativo, verificare sul campo principi e teorie appresi, divenire sempre più autonomo nella propria capacità di intervento assimilare metodi operativi e verificare le capacità richieste dalla futura professione;
- che si riconosce pertanto la validità del processo di formazione e le parti si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ASUR/Area Vasta n. 2, si impegna ad accogliere presso le sue strutture ospedaliere, secondo i limiti numerici previsti dal D.M. 142 del 25.03.1998, art. 1 comma 3, n. 01 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, su proposta dell'Ente Gestore come di seguito precisato:

Nello specifico, al termine del tirocinio/stage lo studente dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi (come indicati dalla D.G.R 666/08) quali elementi sostanziali del progetto di tirocinio/stage di ogni singolo tirocinante/stagista:

- osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale;
- attuare interventi di carattere igienico - domestico - alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro;
- fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età;
- attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo;
- dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente;
- inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini;
- operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione degli stage, previste dalla D.G.R n. 666/08 e s.m.i.

La Direzione dell'Ente Gestore concorderà con il personale incaricato dalla Struttura Ospitante, in un incontro preliminare, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi del tirocinio formativo, gli orari e il calendario di svolgimento dello stage per ciascun allievo.

Le ore totali di tirocinio/stage previste verranno svolte per un massimo di n. 36 ore settimanali (cfr. art. 15 All. 1 alla D.G.R 666/08), e nel rispetto tanto dei turni di lavoro della struttura ospitante quanto delle specifiche esigenze espresse dagli allievi e comunque sulla base di un calendario analitico che verrà consegnato prima dell'avvio delle attività di tirocinio/stage. In tali periodi la struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri locali, le attrezzature e il personale per il regolare svolgimento del tirocinio/stage.

Il tirocinio/stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi formativi teorici e di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo.

Le Sedi e le Unità Operative nei quali svolgere l'esperienza di tirocinio/stage, nonché le attività che gli allievi svolgeranno saranno direttamente concordati con i referenti per le attività di Tirocinio/Stage dell'ASUR/Area Vasta 2 e con i tutor guida individuati tra i Collaboratori Professionali Sanitari Esperti (CPSE).

Durante la permanenza nella struttura gli allievi osserveranno gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'ASUR/Area Vasta 2, potrà richiedere all'Ente Gestore la sospensione dello stage/tirocinio.

Art. 3

I rapporti che l'ASUR/Area Vasta 2, intrattiene con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per la struttura ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Durante lo svolgimento dello stage, il tutor d'aula e l'assistente stage nominato dall'Ente Gestore, nella persona di **Burattini Laura**, manterranno costanti rapporti con i Referenti per le attività di Tirocinio/Stage, con i tutor guida incaricati e con gli allievi.

Per ciascun tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un patto formativo di tirocinio/stage contenente:

- il nominativo del tirocinante/stagista;
- i nominativi dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/stage con indicazione dei tempi di presenza nella struttura;
- le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio/stage;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

L'Ente Gestore, il tirocinante/stagista e i referenti delle strutture ospitanti si impegnano a sottoscrivere il patto formativo di cui all'art. 2.

Nel suddetto documento

1. Il tirocinante/stagista si impegna a:
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio/stage funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente convenzione (ex D.G.R 666/2008);

- seguire le indicazioni dei tutor;
 - rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività clinico-assistenziali e processi, prodotti, fornitori e clienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage;
 - tenere aggiornato il registro delle presenze di tirocinio/stage vidimato dalla Provincia di Pesaro quale Amministrazione Pubblica competente che andrà controfirmato in calce dal Tutor Guida e della struttura ospitante;
 - comunicare tempestivamente alla struttura ospitante e all'Ente Gestore eventuali assenze, con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - osservare gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate;
 - redigere, per ogni esperienza di tirocinio/stage la relativa relazione finale.
2. La struttura ospitante si impegna a:
- rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della presente convenzione);
 - favorire l'inserimento degli allievi nell'ambiente di lavoro, mettendoli in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
 - segnalare tempestivamente all'Ente Gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;
 - garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
 - mettere a disposizione i propri dipendenti nei ruoli di tutor-guida (in funzione delle sedi ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
 - al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione, sull'attività svolta dai tirocinanti/stagisti.
3. L'Ente Gestore si impegna :
- ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e polizza per responsabilità civile.

Art. 5

L'Ente di Formazione L.A.B. Società Cooperativa si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché a comunicare al competente Ispettorato del lavoro ed all'INAIL, i nominativi, il periodo e il luogo dello stage.

Gli allievi che partecipano allo stage, sono coperti da assicurazione **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro con posizione n. 90318409 e la compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile **Vittoria Assicurazioni** n. 691.014.0000902486 del 4 marzo 2016 per rischi derivati dalle esercitazioni pratiche, ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n°1124 del 30/06/1965.

Art. 6

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo relativo al singolo stagista con decorrenza a partire dal 1° settembre 2016 fino al 30 maggio 2017.

Art. 7

Gli allievi saranno articolati in modo da consentire agli stessi di vivere concretamente la vita aziendale, nei suoi multiformi aspetti e di acquisire quindi una visione globale ed il più possibile completa della realtà sociale all'interno della struttura ricettiva.

Art. 8

I periodi trascorsi presso le aziende sono considerati a tutti gli effetti come attività didattiche e vengono disciplinati per quanto concerne lo status degli studenti dalla normativa vigente.

Art. 9

La struttura ospitante gli allievi, possiede tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in rapporto alle materie oggetto del corso, e sono in regola con le normative vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n°81).

Art. 10

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alle vigenti norme del Codice Civile.

Art. 11

Il presente atto è immediatamente impegnativo e vincolante sia per l'Ente di Formazione che per gli altri soggetti firmatari della presente convenzione, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

Art. 12

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196.

Data, li _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Gestore
Legale Rappresentante
L.A.B. Società Cooperativa
Prof. Giuliano Urbinelli

Per il soggetto ospitante
Il Direttore Area Vasta 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

